

(N. 689)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 26 ottobre 1949 (V. Stampato N. 520-6)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 OTTOBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1253, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. - I commi 2° e 3° sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di prima classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.

« Il Ministro per la pubblica istruzione, dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal

successivo articolo 3, potrà trasferire in ciascuno dei ruoli dei gruppi A e B, di cui alla annessa tabella A, non più di un impiegato di carriera amministrativa e di ragioneria dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

« Il trattamento economico del personale, di cui ai due comma precedenti, graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 2-bis (nuovo). - « Il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 1927, n. 46, è autorizzato a collocare fuori ruolo con proprio decreto un direttore amministrativo del ruolo del personale delle segreterie universitarie, destinandolo a prestare servizio presso l'Istituto superiore orientale di Napoli con le

funzioni di direttore amministrativo dell'istituto stesso, ai sensi della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del regio decreto 25 febbraio 1947, n. 439 ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I posti che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi, ai quali potranno partecipare, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del decreto citato si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso le segreterie delle Università — o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici — e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e siano forniti dei prescritti titoli e requisiti ».

Il 6° comma è sostituito dal seguente:

« L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, semprechè essi abbiano i requisiti prescritti ».

Art. 3-bis (nuovo). — « I funzionari di ruolo di gruppo B (grado VII) che esercitino in atto presso gli uffici di segreterie delle Università o degli Istituti d'istruzione universitaria ed abbiano esercitato ininterrottamente, per non meno di cinque anni, le funzioni di direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale servizio sia stato qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno nell'interesse della Amministrazione, la nomina a direttore amministrativo di terza classe (grado VII), conservando tale qualifica ai sensi del precedente articolo 2.

« Le assegnazioni al grado VII del gruppo A, di cui al presente articolo, saranno conferite

a posti in soprannumero da riassorbirsi non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ».

Art. 3-ter (nuovo). — « I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati sotto l'imperio del Governo militare alleato, per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie universitarie, semprechè risultino tra i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le segreterie universitarie nel 1947, in base all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, numero 27.

« Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 ».

Art. 4. — L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Entro il termine di cui al precedente comma, il personale nominato nei ruoli dei gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'articolo 13 della legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e da quelli di cui all'articolo 10 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, sarà considerato, agli effetti giuridici, in servizio dal 16 aprile 1939, se appartenente al gruppo amministrativo, e dal 1° aprile 1939, se appartenente al gruppo di ragioneria, e ciò agli effetti della promozione effettiva al grado VIII del gruppo A ed al grado IX del gruppo B.

« Nei confronti di coloro che riusciranno vincitori dei concorsi indetti a norma dell'articolo 3, i periodi minimi per la promozione ai gradi fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Art. 6. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, trovasi in servizio presso le segreterie delle Università o dei relativi istituti, biblioteche

ed uffici, o degli Istituti di istruzione universitaria, il quale non partecipi ai concorsi di cui al precedente articolo 3 o, partecipandovi, non consegue il collocamento, ai sensi del decreto citato, nei ruoli stabiliti dall'annessa tabella, può essere trattenuto in servizio finchè non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950 ».

Art. 9-bis (nuovo). - « Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, che anteriormente alla sua immissione nei ruoli statali abbia prestato alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza a carico delle Amministrazioni stesse, neanche sotto forma assicurativa, potrà su domanda, chiedere la valutazione per intero di detto servizio previo pagamento di un contributo, per ciascun anno valutato pari al tre per cento dello stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà, alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

« Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni ».

Art. 9-ter (nuovo). - « Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al sei per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è pre-

sentata dopo la cessazione dal servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima retribuzione.

« I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; e qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo ».

Art. 9-quater (nuovo). - « In considerazione delle gravissime difficoltà di alloggio e sistemazione in caso di trasferimento in altra sede, i vincitori dei concorsi possono, su richiesta, essere trattenuti nella sede presso la quale hanno prestato il servizio non di ruolo, almeno fino al 31 dicembre 1950 ».

* * *

La tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, è sostituita dalla seguente:

Grado e qualità	Numero dei posti
9° - Archivista capo	24
10° - Primo archivista	64
11° - Archivista	130
12° - Applicato	355
13° - Alunno d'ordine	117
	—
	690
	==

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.